



COMUNE DI BARRAFRANCA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Dirigente del Settore I – Affari Generali - Servizi Finanziari

Al Segretario Generale

Verbale N. 2 del 26/01/2024

In data odierna, alle ore 16:00, in collegamento telematico audio-video, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del predetto Comune, nominato con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 2 del 12/02/2021, composto dalle seguenti persone:

COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	PRESENTE	ASSENTE
OCCHIPINTI dott. FRANCESCO – Presidente	X	
LIPARI dott. FILIPPO – Componente	X	
GENTILE dott. GIOVANNI – Componente	X	

Per esprimere il prescritto Parere sul seguente oggetto:

Rideterminazione dotazione organica 2024/2026. Piano assunzionale 2024. Approvazione.

Espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

VISTA la richiesta di parere sulla Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale di cui in oggetto, ricevuta a mezzo pec con nota prot. 1531 del 26/01/2024;

RILEVATO CHE:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/11/2020 ha stabilito che il rapporto dipendenti/abitanti per la fascia demografica da 10.000 a 19.999 abitanti, cui appartiene l'Ente, è di 1/166;
- l'Ente, alla data del 31 dicembre 2019, aveva una popolazione residente rilevata ai fini ISTAT di 12.587 unità, per cui la dotazione organica in conformità al citato Decreto Ministeriale andava rideterminata in 75,82 posti a tempo pieno, restando salva la possibilità di prevedere posti a tempo parziale, purché nel complesso fossero corrispondenti ad un numero non superiore a **76 unità**;
- la Commissione straordinaria con i poteri della Giunta Comunale, con atto deliberativo n. 12 del 02.03.2022, al fine di consentire la stabilizzazione del personale che prestava la propria attività

lavorativa presso l'Ente con contratto di lavoro a tempo determinato e part-time, ha approvato la nuova dotazione organica in n. 94 unità che, convertite in unità a tempo pieno assurgeva complessivamente a **76 unità** che rientrano nel limite massimo della dotazione organica rideterminata;

- la Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica fino alla data del 31/01/2023 con deliberazione n. 10 del 15.02.2023, a cui ha fatto seguito il parere favorevole della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 16/03/2023;

- l'Ente, giusto parere favorevole della Cosfel del 16/03/2023, ha completato le procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 e dell'art. 3 della L.R. 27/2016 ss.mm.ii., e all'assunzione di tutte le 48 unità di personale che prestavano la propria attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in possesso dei requisiti richiesti;

CONSIDERATO CHE:

- nel corso dell'esercizio 2023 è andato in collocamento in quiescenza n. 1 Istruttore (ex C a 36 ore);

- nel corso dell'esercizio 2023 ha dato le dimissioni volontarie n.1 Istruttore (ex C a 24 ore);

- il 14/01/2024 è andato in collocamento in quiescenza n. 1 Istruttore (ex C a 36 ore);

VISTI:

- l'articolo 89, comma 5 del Testo unico che stabilisce: "Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari.";

- l'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che dispone: "Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali";

- l'articolo 6, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che dispone: "In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.";

- l'articolo 6, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: "Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale";

PRESO ATTO CHE l'istituto della determinazione e variazione della dotazione organica è stato disciplinato dalle seguenti diverse normative:

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), il cui articolo 19, comma 8 prevede che a decorrere dall'anno 2002 l'accertamento che i documenti di programmazione di fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa, di cui all'articolo 39 della Legge n. 449/1997;

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), il cui articolo 34, comma 1 dispone sui riferimenti motivazionali nella rideterminazione della dotazione organica, richiamando l'articolo 1, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001;

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il cui articolo 1, comma 557 della stabilisce l'obbligo di riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;

- Art. 6-bis del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 22 della Legge n. 69/2009, che ha previsto espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) e soprattutto sulle dotazioni organiche stabilendo che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione;

- Art. 3, comma 5, del DL n. 90/2014 che ha attribuito alle amministrazioni locali il coordinamento delle proprie politiche assunzionali con quelle dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;

- D. Lgs. n. 75/2017, secondo il quale il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

- Art. 33 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in l. 28 giugno 2019, n. 58 che ha profondamente innovato la disciplina delle facoltà assunzionali degli enti locali a partire dal 2019, sostituendo la previgente regolamentazione fondata sulla logica del c.d. turn over ed introducendo un modello ispirato al criterio della sostenibilità finanziaria della spesa del personale: è stato così stabilito che "i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore - soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione",

- Art. 57, comma 3-septies, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 che ha previsto che "A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente";

VISTE le nuove linee di indirizzo emanate dalla Funzione Pubblica pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022, denominate "Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche" volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16/11/2022 che al Capo I del Titolo III di tale CCNL disciplina il nuovo sistema di classificazione professionale, che all'art. 12 suddivide il personale in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli omogenei di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:

- Area degli Operatori;
- Area degli Operatori esperti;
- Area degli Istruttori;
- Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

VISTO il Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione", convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, in Gazzetta

Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023 e, in particolare, l'art. 19 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2024, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni, nonché per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le predette amministrazioni, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni locali - nei limiti dei criteri di ripartizione definiti dal Decreto previsto dal comma 3, del medesimo art. 19;

VISTI:

- l'Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe) Priorità 1, Azione 1.1.2 assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari in data 20 novembre 2023;

RILEVATO CHE:

- il Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027 prevede di realizzare assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale da utilizzare e specializzare sull'attuazione dei progetti europei per la coesione, attraverso un concorso nazionale finalizzato al rafforzamento degli organici dei principali protagonisti ed attuatori dei fondi europei;

- i costi del personale assunto dagli Enti a tempo indeterminato gravano sul PN CapCoe per l'intero periodo di ammissibilità delle spese (fino al 31.12.2029) e sul bilancio statale per il periodo successivo;

- i nuovi assunti, ovvero il personale aggiuntivo negli organici degli Enti beneficiari, dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione di interventi finanziati dai fondi della Politica di Coesione europea;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, saranno definiti i criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale;

- la ricognizione del fabbisogno ed il riparto delle risorse saranno effettuate in base alle manifestazioni di interesse che perverranno;

- con il DPCM di cui sopra, saranno definiti il numero di unità di personale da assumersi complessivamente per ciascun territorio regionale, per ciascuna regione, provincia, città metropolitana, e per i comuni ed unioni dei comuni, individuando i profili professionali richiesti in coerenza con l'attuazione della politica di coesione europea,

- così come previsto dai punti 7.1 e 7.2 dell'Avviso, le manifestazioni di interesse dovranno rispettare a pena di irricevibilità e/o inammissibilità - i requisiti ivi indicati ed, in particolare che, con la manifestazione di interesse l'Ente dovrà rendere attestazione relativa alla consistenza della dotazione organica dell'ente locale con riferimento all'area dei funzionari e del relativo numero di posti vacanti, nonché l'interesse al reclutamento di unità di personale a tempo indeterminato nell'ambito della propria dotazione organica;

RILEVATO CHE L'Ente intende manifestare interesse all'Avviso e presentare la candidatura per la contrattualizzazione a tempo indeterminato nelle forme e nei modi previsti dalla legge di due unità di personale con i seguenti profili professionali in coerenza con l'attuazione degli investimenti e progetti della politica di coesione europea, in ordine di priorità:

- INGEGNERE;

- ESPERTO AMMINISTRATIVO/CONTABILE;

RICHIAMATO l'art. 57, comma 3-septies, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, che espressamente sancisce la "neutralità" sia della spesa, sia della correlata entrata, relativa all'assunzione di personale etero-finanziata, così escludendone la rilevanza ai fini della determinazione degli spazi assunzionali di cui all'art. 33 del d.l. n. 34/2019;

RILEVATO CHE L'Ente intende rideterminare la dotazione organica quale condizione per attuare il piano triennale di fabbisogno del personale e il piano occupazionale annuale, secondo la procedura sancita con le normative richiamate;

RITENUTO necessario, al fine di consentire la partecipazione all'Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione a valere sul Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe) Priorità 1, Azione 1.1.2 assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari, procedere alla rideterminazione della attuale dotazione organica procedendo alla soppressione dei seguenti posti a tempo indeterminato e pieno:

- n. 2 posti di Istruttori (ex C a tempo pieno);
- n. 1 posto di Istruttori (ex C part-time 24 ore/sett.li)

-e all'istituzione:

- n. 2 posti di Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex D1 a tempo pieno);

CONSIDERATO CHE, pertanto, a seguito di tale rimodulazione la dotazione organica ascende a complessive n.89 unità che, convertite in unità a tempo pieno, assurgono complessivamente a **76 unità** e rientrano nel limite massimo della dotazione organica rideterminata;

	Posti coperti		Posti previsti		Spesa teorica per la copertura della dotazione organica
	Part time	Full time	Part time	Full time	
D3 (ad esaurimento)		4			€ 145.765,65
D1		7		2	€ 286.702,70
C		18			€ 531.392,44
C 33h	1				€ 27.058,44
C 24h	21				€ 411.536,80
C 22h	13				€ 234.080,20
C 18h	2				€ 29.358,86
B3		4			€ 110.189,41
B1		4			€ 104.489,31
B1 24h	8				€ 139.319,08
B1 18h	4				€ 52.244,65
A		3			€ 74.290,48
TOTALE	49	40			€ 2.146.428,02
di cui, spesa eterofinanziata					€ 915.571,87
Spesa del personale al netto degli oneri eterofinanziati					€ 1.230.856,15

DATO ATTO CHE la dotazione organica così come rideterminata, ove fosse completamente coperta, determina un costo pari ad **€. 2.146.428,02** garantendo, pertanto, una diminuzione rispetto a quella precedente approvata con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 10 del 15/02/2023 che determinava un costo pari ad **€ 2.161.286,90**;

RICHIAMATA la seguente normativa vigente:

- la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana";
- la legge 142/1990, recante: "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla L.R. n. n.48/91, e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, e ss.mm.ii., recante: "Norme sull'ordinamento degli enti locali";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare gli articoli 48, 49;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., avente ad oggetto:
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D. Lgs. n. 33/2013, recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- il D. Lgs. n. 97/2016, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, e ss.mm.ii., recante: "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
- la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, con la quale sono state apportate significative innovazioni in materia di obbligo di pubblicazione degli atti nei siti istituzionali degli enti locali;
- il D.L. 124/2023 (convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023), in particolare l'art. 19;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Resp. del Settore I – Affari Generali – Servizi Finanziari, Dott.ssa Crescimanna Giuseppina.

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

quanto sopra considerato, visto ed esaminato,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale avente ad oggetto "**Rideterminazione dotazione organica 2024/2026. Piano assunzionale 2024. Approvazione**"

Del che si è redatto il presente verbale che, chiuso alle ore 19:30, previa lettura e approvazione, è firmato digitalmente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

(OCCHIPINTI dott. Francesco – Presidente)

(LIPARI dott. Filippo – Componente)

(GENTILE dott. Giovanni – Componente)